



COMUNE DI SEUI

Provincia d'Ogliastra

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 32 del 12/09/2014

COPIA

Oggetto: Approvazione Regolamento d'uso del marchio di Qualità e del logo collettivo del Comune di Seui.

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di settembre, Solita sala delle Adunanze, alle ore 17:00, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

CANNAS MARCELLO	P	PIRAS MARIANNA	A
LAI MANUELA	P	GAVIANO VERUSCA	P
GAVIANO RAIMONDO	P		
DESSI' GIOVANNI	P		
PUDDU MARCELLA	P		
BOI CARLO	P		
SECCI GIAN CARLO	P		
COCCO VALENTINA	P		
DESOGUS GIAMPAOLO	A		
MOI FABIO	A		
DEPLANO MARIO	A		

Totale Presenti: 9

Totali Assenti: 4

Il Sindaco CANNAS MARCELLO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale MURGIA MARIA CHIARA.

Il Sindaco, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Bilancio di previsione approvato per l'esercizio 2014 con del.ne di C.C. n.15 del 04.04.2014 che prevede una spesa di euro 5.685,20 per la realizzazione di un marchio di qualità per le produzioni meritevoli locali;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale intende promuovere le attività produttive operanti sul territorio attraverso la creazione di un marchio collettivo realizzato allo scopo di:

- Rafforzare l'identità del prodotto locale offerto;
- Evidenziare uno strumento fondamentale nella strategia di marketing;
- Stimolare un rapporto di fedeltà dei consumatori;

DATO ATTO che il marchio è stato realizzato con la finalità di rispondere alle esigenze del mercato attuale e di creare nuovi mercati per i prodotti di Qualità locali;

VISTA la necessità di consentire ai consumatori un'immediata identificazione dei prodotti/attività che sono proprie del territorio ed essere garantiti dalla loro provenienza;

VISTO l'allegato schema contenente il marchio di Qualità proposto che identifica in maniera chiara ed evidente la provenienza di produzione del Comune di Seui;

CONSIDERATO, pertanto, che compito di questa Amministrazione è quella di trovare gli strumenti utili a garantire a chi ha volontà di investire nel territorio di Seui opportunità di affermarsi nel settore lavorativo locale;

RITENUTO OPPORTUNO in tale ottica concedere gratuitamente agli operatori economici che ne facciano richiesta l'uso del marchio di Qualità e del logo, come da allegata convenzione;

RITENUTO altresì di approvare il Regolamento d'uso del marchio di Qualità e del logo del Comune di Seui nonché lo schema di concessione d'uso gratuito che regolerà i rapporti tra il Comune e gli operatori economici;

Si da atto che Puddu Marcella esce dall'aula per rientrare subito dopo.

ACQUISITO il parere tecnico ai sensi dell'art. 49. comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i risultati della votazione

UNANIME DELIBERA

Di approvare il Regolamento d'uso del marchio di Qualità e del logo del Comune di Seui e lo schema di concessione d'uso gratuito che regolerà i rapporti tra il Comune e gli operatori economici;

Di demandare al Responsabile dell'Area Affari Generali per l'adozione degli atti conseguenti il presente provvedimento.

#####

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to CANNAS MARCELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MURGIA MARIA CHIARA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to LAI MANUELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata in data 18/09/2014 la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Reg. Aff. n. 335

IL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.TO LAI MARIA CARMINE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
LAI MARIA CARMINE

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 09/09/2014

IL RESPONSABILE
F.TO CANNAS MARCELLO

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 09/09/2014

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO PODDA TIZIANA

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO DI QUALITÀ E DEL LOGO DEL COMUNE DI SEUI

ART. 1- Oggetto e finalità

Il presente regolamento definisce le condizioni generali per la concessione dell'uso del marchio collettivo realizzato dal Comune di Seui.

Il Comune di Seui istituisce e gestisce il marchio di qualità dei prodotti del Comune di Seui, di cui al presente regolamento, con le seguenti finalità:

- valorizzare i prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato;
- portare a conoscenza dei consumatori/delle consumatrici, attraverso azioni informative e pubblicitarie, l'elevato livello qualitativo, i relativi criteri e le caratteristiche tecniche;
- promuovere e sostenere il marketing commerciale e la vendita di tali prodotti e servizi.

Il marchio trasmette il messaggio principale d'indicazione di qualità del prodotto e quello secondario d'indicazione d'origine del medesimo.

Il marchio assicura una tracciabilità completa dei prodotti e dei servizi.

ART. 2 – Identità del marchio

Il marchio di Qualità del comune di Seui di cui all'art. 1 può essere concesso in uso alle imprese, artigiani, imprenditori, cooperative etc. domiciliate nel Comune di Seui per i prodotti alimentari e/o altro, che conformemente al diritto comunitario rispondono a determinati requisiti qualitativi.

Il logo del marchio è quello risultante dall'Allegato 1.

ART. 3 - Soggetto titolare

Il marchio è di proprietà del Comune di Seui.

Le competenze del Comune di Seui previste nel presente Regolamento sono regolate dalla normativa in vigore.

Il presente Regolamento definisce le modalità cui devono attenersi i soggetti richiedenti l'uso del marchio e le modalità di concessione e di impiego dello stesso.

ART. 4 – Prodotti e Servizi

Rientrano tra i prodotti e/o servizi di cui all'art. 2, comma 1:

- a) i prodotti agricoli ed alimentari regolati da sistemi di qualità riconosciuti dall'Unione Europea;
- b) i servizi di ristorazione per la somministrazione dei prodotti di cui al comma precedente;
- c) prodotti tipici dell'artigianato locale (es. lavorazioni in ferro battuto, legno etc.);
- d) i servizi di accoglienza (b&b, casa delle vacanze, affittacamere etc.);
- e) i servizi turistici, escursioni e/o visite presso i luoghi di interesse culturale/naturalistico forniti nel territorio di Seui.

Possono, inoltre, richiedere l'utilizzo del marchio anche le associazioni culturali, le organizzazioni sportive e non profit che vogliono inserire il logo nei loro supporti.

ART. 5 – Programma di controllo della qualità

La qualità dei prodotti e servizi agricoli e alimentari contrassegnati dal marchio è garantita attraverso un programma di controllo della qualità.

Il piano di controllo è attuato in osservanza delle schede tecniche di prodotto previste per le varie categorie di prodotti.

Il Comune di Seui svolge attività di vigilanza tramite:

1. l'accertamento della corretta applicazione del piano dei controlli, delle disposizioni contenute nel regolamento d'uso del marchio, delle procedure di utilizzo del logo.
2. l'accertamento del mantenimento dei requisiti da parte di chi richiede il marchio;
3. il controllo delle aziende licenziatricie tale da garantire il monitoraggio dell'attività di controllo.

Il Comune di Seui si riserva, inoltre, di verificare, presso i licenziatari del marchio, la rispondenza delle caratteristiche di specificità individuate nella scheda tecnica di prodotto e delle disposizioni di utilizzo del logo.

Il programma di controllo della qualità è aperto a tutti i prodotti originari e/o realizzati nel territorio del Comune di Seui, a condizione che essi rispettino le condizioni e i criteri stabiliti.

ART. 6 – Prodotti e servizi che partecipano ai sistemi di qualità alimentare

I produttori singoli o associati interessati, che intendano utilizzare il marchio collettivo, predispongono apposite schede tecniche di prodotto, sottoponendole all'Ufficio preposto del Comune di Seui.

Le schede tecniche di prodotto comprendono le seguenti disposizioni:

- a) il nome dei prodotti o servizi
- b) la descrizione dei prodotti
- c) i criteri di qualità previsti per le varie categorie di prodotti;
- d) le disposizioni relative ai controlli;
- e) le sanzioni;
- f) le modalità di applicazione del marchio;
- g) l'individuazione degli organismi di controllo indipendenti e incaricati di eseguire i controlli.

L'Ufficio preposto del Comune di Seui entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della scheda tecnica di prodotto, può chiedere chiarimenti o integrazioni ai soggetti proponenti.

Il Comune valida o respinge la scheda tecnica di prodotto proposta entro giorni 90 (novanta) dalla sua presentazione ovvero dalla data di deposito dei chiarimenti o integrazioni richiesti ai sensi del comma precedente.

In caso di validazione della scheda tecnica di prodotto da parte dell'Ufficio comunale, la scheda tecnica di prodotto viene depositata e pubblicata presso il Registro del marchio.

ART.7 - Registro del marchio

Il Comune istituisce il *Registro del marchio*, articolato in due sezioni:

- I) la prima Sezione contiene l'elenco dei prodotti e servizi validati per la concessione del marchio, con le relative schede tecniche e l'elenco degli organismi di controllo designati;
- II) la seconda Sezione comprende i nominativi delle imprese licenziatricie con indicazione della specifica classe di prodotto o servizio, e gli estremi del provvedimento di concessione.

Le informazioni contenute nel *Registro del marchio* sono pubbliche e ad esse è consentito libero accesso anche per via telematica nel sito ufficiale del Comune di Seui.

ART.8 - Licenziatari

Possono essere licenziatari del marchio:

- a) le imprese o cooperative agricole in forma singola e associata che producono e/o trasformano e commercializzano i propri prodotti;
- b) Le imprese agroalimentari di trasformazione che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese agricole di cui alla precedente lettera a). L'utilizzo del marchio è concesso esclusivamente per le produzioni provenienti dai produttori assoggettati al sistema di controllo;

- c) Le imprese agrituristiche e di ristorazione che somministrano i prodotti locali;
- d) gli artigiani che producono lavorazioni tipiche del territorio (es. balconcini in ferro battuto, porte intagliate con legname di castagno, noce, ontano e simili di provenienza locale, etc.);
- e) i proprietari di servizi di accoglienza (b&b, casa delle vacanze, affittacamere etc.);
- f) le cooperative e/o ditte che organizzano servizi turistici, escursioni e/o visite presso i luoghi di interesse culturale/naturalistico siti nel territorio di Seui;
- g) le associazioni culturali, le organizzazioni sportive e non profit che vogliono inserire il logo nei loro supporti.

Le imprese licenziatricie devono rispettare le norme del presente Regolamento, le schede tecniche interessate, nonché le norme europee, nazionali e regionali in tema di qualità e sicurezza dei prodotti e servizi alimentari ed agroalimentari.

ART. 9 – Domanda d'uso

I soggetti che intendono utilizzare il marchio dovranno inoltrare specifica istanza al Comune di Seui, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 e specificando i prodotti o servizi di cui all'art. 4 per i quali chiedono il rilascio della licenza.

Il Comune verifica la rispondenza della documentazione alle prescrizioni del presente regolamento. La verifica viene effettuata dall'Ufficio preposto del marchio di cui al successivo art. 12. Se l'esame dell'iter valutativo ha esito positivo, il Comune dispone la concessione della licenza ed il rilascio di certificato di concessione corredato del materiale necessario alla riproduzione del marchio, previa sottoscrizione di convenzione riportante le condizioni d'uso.

L'autorizzazione all'uso decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione da parte del richiedente.

ART. 10 – Concessione d'uso

La concessione d'uso del marchio ha durata di 3 (tre) anni dal rilascio. Il richiedente riceverà un certificato identificativo che riporterà la data del primo rilascio della concessione, la data di rinnovo e la data di scadenza.

La convenzione si intende tacitamente rinnovata se il soggetto concessionario non inoltra disdetta a mezzo raccomandata a r. almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.

Il soggetto che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio, previa sottoscrizione della stessa per accettazione viene iscritto nel *Registro del marchio*.

Il *Registro del marchio* viene mensilmente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni, consultabile nel sito web ufficiale.

ART. 11– Diritti e doveri dei licenziatari

Durante il periodo di validità della concessione, il licenziatario:

- ha il diritto di utilizzare il marchio per i prodotti per i quali è stato autorizzato;
- si impegna a mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso la concessione;
- è responsabile della conformità della produzione e/o trasformazione secondo la scheda tecnica di prodotto/servizio;
- è responsabile del rispetto della scheda tecnica di prodotto/servizio e del presente regolamento;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica che intende apportare alle condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione.

Il mancato rispetto degli impegni comporta la sospensione o la revoca della concessione ai sensi del successivo art. 14.

Il licenziatario non ha titolo ad alcuna indennità, risarcimento o compenso in caso di risoluzione o cessazione per qualsiasi motivo della licenza, né in conseguenza dell'uso del marchio concesso in licenza.

Tutte le spese relative alle attività del licenziatario sono a carico dello stesso.

ART. 12 – Ufficio preposto per il Marchio

L'Ufficio preposto per il Marchio è l'Ufficio Comunale (composto da funzionari dell'ufficio culturale e dell'ufficio Vigilanza) che potranno valersi di delle competenze di altri enti quali Ufficio Azienda ASL Igiene degli Alimenti, Camera di Commercio etc..

I compiti attribuiti all'Ufficio per il marchio sono:

- istruttoria delle domande di concessione d'uso;
- esame e validazione delle schede tecniche presentate;
- vigilanza sull'uso del marchio;
- proposte in merito all'applicazione delle sanzioni nei confronti delle imprese che assumano comportamenti in violazione del presente regolamento sulla base delle risultanze dell'istruttoria dell'Ufficio e del parere espresso da questo, tenuto conto della gravità della violazione accertata.

L'Ufficio Comunale per il Marchio può avvalersi di esperti e istituzioni scientifiche scelti tra soggetti di specifica competenza e nominare specifiche commissioni.

ART. 13 – Etichettatura e modalità d'uso

Il prodotto per il quale viene rilasciata la concessione dovrà prevedere nell'etichetta, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di etichettatura delle produzioni agroalimentari, uno spazio su cui riportare il marchio e il codice di autorizzazione.

Le regole sulla posizione e le dimensioni del marchio saranno riportate all'interno della convenzione.

Le disposizioni per l'uso del marchio sono le seguenti:

- a) il prodotto deve recare apposto all'atto dell'immissione sul mercato il logo del marchio di cui all'allegato I come specificato all'art. 2;
- b) il cliché viene rilasciato dal Comune di Seui, insieme ad un'apposita autorizzazione all'uso che sarà annotata in un apposito registro degli utilizzatori;
- c) il logo può essere utilizzato anche sugli imballaggi aziendali purché non sia disgiunto dalla denominazione del prodotto e/o del produttore, applicato come etichetta sui prodotti e sugli involucri, come incisione o rilievo usato altresì sulla carta da lettere, stampati, buste, supporti elettronici e per manifestazioni pubblicitarie di qualsiasi genere.
- d) il rispetto delle dimensioni e caratteristiche del logo, definite nello specifico manuale operativo, deve essere sempre mantenuto.

ART. 14 – Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nei regolamenti attuativi, e nei disciplinari, il Comune di Seui procederà a sospendere o revocare la concessione d'uso, in ragione della gravità delle violazioni constatate.

In caso di irregolarità per errori formali nella compilazione delle schede aziendali e di altri documenti relativi al controllo riscontrati non conformi, il Comune dispone la sospensione della licenza d'uso del marchio fino al ripristino della piena conformità.

In caso di infrazioni per violazione delle schede tecniche di prodotto di cui all'art. 6 o delle norme vigenti, il Comune può disporre;

- una sospensione temporanea della licenza d'uso del marchio L'infrazione è lieve quando la non conformità può essere sanata. Il produttore ha un mese di tempo per dimostrare il ripristino della conformità.

- la revoca definitiva della licenza d'uso del marchio in caso di infrazione grave che riguardi sia le caratteristiche del prodotto, sia le normative vigenti, sia le norme previste nei regolamenti. L'infrazione si ritiene grave quando la non conformità non può essere recuperata.

In caso di infrazione grave, il Comune può, oltre la revoca della licenza d'uso, irrogare una sanzione pecuniaria amministrativa, da 200,00 a 2.000,00 euro, salvo il risarcimento del danno.

La revoca definitiva può essere disposta anche in caso di constatazione di più di tre infrazioni lievi nell'arco del medesimo anno solare.

Il Comune contesta l'infrazione per iscritto al licenziatario, con contestuale sospensione della licenza in presenza dei presupposti sopraindicati.

La sospensione ha effetto immediato dalla rilevazione delle non conformità.

Il licenziatario ha 30 (trenta) giorni di tempo per presentare al Comune documenti e scritti difensivi, e può chiedere di essere sentito.

Le decisioni saranno assunte dal Comune entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione da parte del licenziatario dei propri scritti difensivi e dall'audizione del medesimo, ove richiesta, qualora non sia stata recuperata la non conformità o non sia variato il giudizio rispetto alla gravità dell'infrazione.

ART. 15 – Reclami e ricorsi

Il Produttore potrà presentare reclamo all'ufficio comunale competente, nel caso ritenga, a causa di decisioni prese in seguito alle visite ispettive, di essere stato oggetto di discriminazione. Il ricorso dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione presa in seguito alle visite ispettive e il produttore dovrà specificare i motivi per cui dissente dalle suddette decisioni.

Il Comune provvede entro 30 (trenta) giorni a convocare il produttore in presenza di un comitato composto da tre elementi scelti tra i tecnici che effettuano le visite di controllo e le attività di assistenza alle aziende. In tale ambito esaminerà il ricorso ed ascolterà il produttore. Le decisioni del Comitato sono insindacabili e inappellabili.

ART. 16 – Contenziosi

Per qualsiasi controversia relativa all'applicazione dei regolamenti che dovesse intervenire tra le parti sarà esclusivamente competente il Foro di Lanusei.

ART. 17 – Modifiche e risoluzioni

Il Comune può apportare modifiche ai regolamenti ed alle condizioni di concessione d'uso del marchio. Nel caso venissero apportate modifiche ne dà comunicazione al soggetto utilizzatore, il quale dovrà adeguarsi entro il termine che gli verrà indicato, o di rinunciare alla concessione d'uso. Nel caso di adeguamento il Comune verificherà la conformità alle nuove prescrizioni.

Qualora il produttore intenda variare parti della sua organizzazione o attuare cambiamenti strutturali relativi al prodotto, processo, ragione sociale dovrà informare il Comune delle suddette modifiche. Il Comune si riserva la possibilità di procedere ad una nuova valutazione o ad un semplice approfondimento per verificare la rispondenza al presente regolamento d'uso. Di conseguenza può decidere se tali modifiche sono tali da incorrere in sanzione o revoca della concessione.

In caso di risoluzione anticipata della convenzione per comune accordo delle parti, decadono automaticamente tutti gli impegni reciprocamente assunti, rimanendo peraltro esclusa ogni pretesa al risarcimento del danno o al pagamento di alcun indennizzo o altro per qualsiasi ragione, titolo o causa.

Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 3 (tre) mesi rispetto alla data in cui intende far valere il recesso. In tal caso, la parte che ha esercitato il recesso dovrà versare all'altra entro 10 (dieci) giorni dal recesso la somma stabilita alla firma della convenzione a titolo di penale.

Nel caso di rinuncia, sospensione, non rinnovo o revoca l'utilizzatore del marchio deve impegnarsi a:

- cessare la commercializzazione del prodotto marchiato;
- cessare l'utilizzo e la divulgazione di tutto il materiale, di qualsiasi genere che fa riferimento al marchio;
- consegnare i documenti relativi all'utilizzo del marchio su richiesta del Comune.

La sospensione, la revoca o la rinuncia della concessione devono essere comunicate per iscritto con lettera raccomandata o mezzi equivalenti.

ART. 18– Pubblicità e promozione

Il Comune pubblicherà, attraverso adeguati strumenti di comunicazione le procedure per la concessione del marchio, fornendo le informazioni circa il significato e il meccanismo di funzionamento della concessione medesima in relazione agli obiettivi del presente regolamento.

Il Comune può predisporre attività di promozione finalizzate alla valorizzazione:

- del territorio
- delle competenze e professionalità degli operatori;
- del repertorio storico - culturale e di relazioni che viene reso visibile attraverso le diverse attività/prodotti/servizi del marchio.

È **facoltà** del Comune fornire agli utilizzatori, servizi per la commercializzazione, ivi inclusi:

- predisposizione di una piattaforma informatica per il commercio elettronico e la gestione di un magazzino collettivo virtuale,
- assistenza per l'acquisizione di spazi di vendita nei mercati locali e supporto per l'attività fieristica;
- assistenza per la gestione di spazi di vendita collettiva all'interno della grande distribuzione organizzata italiana ed estera.

I servizi possono essere prestati direttamente dal Comune o da suoi delegati.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO COMUNITARIO COMUNE DI SEUI

tra

il Comune di Seui, p.iva n. ____ indirizzo _____
appresso denominata "titolare del marchio", rappresentata, per la firma della presente convenzione, dal Responsabile dell'Area AA.GG. _____, che sottoscrive in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale del _____, n. _____

E

l'impresa:

con sede:

Codice fiscale: P. IVA:

Legale rappresentante

di seguito denominato "licenziatario del marchio", stabilito che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di concessione in uso del marchio collettivo comunitario, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto appresso:

Premesso

- che il Comune di Seui è titolare del Marchio Collettivo Comunitario;
- che il Comune di Seui con deliberazione di Consiglio Comunale del 12 settembre 2014, n. _____ ha approvato il logo e il regolamento d'uso del Marchio del Comune di Seui;
- che l'impresa ha presentato la richiesta di concessione d'uso del marchio in data prot. n. _____;
- che l'istruttoria per la concessione si è conclusa con esito favorevole come da verbale dell'Ufficio comunale preposto del (GG/MM/AAAA);
- che l'impresa richiedente ha indicato l'organismo di controllo autorizzato ad effettuare i controlli;

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la concessione d'uso del Marchio Collettivo Prodotti di Qualità approvato, con l'annesso regolamento d'uso, con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del 12/09/2014.

Art. 2

Obblighi

Il licenziatario del marchio di Qualità del comune di Seui si impegna a garantire la corretta applicazione, anche attraverso una documentata attività di autocontrollo, delle disposizioni contenute nel Regolamento d'uso del Marchio e quello di utilizzo del logo e nelle relative procedure applicative.

Inoltre, si impegna a:

- rispettare tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari;
- rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di contrasto al lavoro non regolare;

Il licenziatario durante il periodo di validità della concessione inoltre:

- ha il diritto di utilizzare il marchio per i prodotti per i quali è stato autorizzato;
- si impegna a mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso la concessione;

- è responsabile della conformità della produzione e/o trasformazione secondo la scheda tecnica di prodotto/servizio;
- è responsabile del rispetto del regolamento d'uso del marchio, della procedura applicativa e del regolamento d'uso del logo;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica che intende apportare alle condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione.

Il mancato rispetto degli impegni comporta la sospensione o la revoca della concessione ai sensi dell' art. 14 del regolamento d'uso del marchio.

Il licenziatario non ha titolo ad alcuna indennità, risarcimento o compenso in caso di risoluzione o cessazione per qualsiasi motivo della licenza, né in conseguenza dell'uso del marchio concesso in licenza.

Tutte le spese relative alle attività del licenziatario sono a carico dello stesso.

Il Licenziatario si impegna inoltre ad utilizzare il marchio di Qualità del Comune di Seui esclusivamente per i seguenti prodotti ottenuti in conformità alle relative schede tecniche:

1. _____
2. _____
3. _____

Art. 3

Condizioni di utilizzo del marchio

Il Regolamento d'uso del Marchio di Qualità , quello di utilizzo del logo, le procedure applicative, il piano di controllo e le schede tecniche di prodotto, costituiscono parte integrante della presente convenzione ai quali le due parti dichiarano di volersi integralmente riportare.

Le imprese agro-alimentari che svolgono esclusivamente trasformazione e/o commercializzazione e/o distribuzione sono obbligati a rispettare la normativa vigente in materia.

Art. 4

(Corrispettivi a carico dell'utilizzatore)

L'utilizzo del marchio di Qualità è gratuito.

Art. 5

Durata della Concessione

La concessione in uso del marchio di Qualità ha durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione. La convenzione si intende tacitamente rinnovata se il soggetto concessionario non inoltra disdetta a mezzo di comunicazione scritta almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.

Art. 6

Revoca e sospensione

In caso di uso improprio del marchio di Qualità il Comune di Seui procederà a sospendere o revocare la concessione d'uso in ragione della gravità delle violazioni contestate. In caso di non conformità rilevate il comune può sospendere la concessione della licenza d'uso fino alla loro risoluzione.

Art. 7

Controlli e Sanzioni

I controlli sul corretto uso del marchio sono demandati all'Ufficio comunale preposto autorizzato al controllo del Marchio di Qualità istituito. Il Comune di Seui si riserva di verificare, nei modi e con le modalità che ritiene più opportune, la rispondenza delle

caratteristiche di specificità individuate nella scheda di prodotto e delle disposizioni di utilizzo del logo.

L'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 14 del regolamento d'uso del marchio è di competenza del Comune di Seui.

Il Comune di Seui si riserva di poter attivare ogni forma di rivalsa legale per ottenere il completo risarcimento per eventuali danni materiali e morali, diretti o indiretti causati dall'uso improprio del Marchio.

Il licenziatario accetta, comunque, che il Comune di Seui o un suo incaricato possa effettuare tutte le verifiche necessarie per accertare la regolarità dell'utilizzo del marchio e del logo.

Art. 8 Contenziosi

Per qualsiasi controversia che dovesse intervenire tra le parti, relativa all'applicazione dei regolamenti, sarà competente il Foro di Lanusei.

Art. 9 Consenso trattamento dati personali

Il concessionario, a conoscenza del fatto che il Comune di Seui deve comunicare i suoi dati personali a soggetti diversi ed anche a diffonderli, esprime, ai sensi della Legge n. 675 del 31/12/96, il proprio consenso alle predette comunicazioni, alla diffusione, all'inserimento del nominativo della propria azienda nella seconda sezione del registro del marchio istituito e pubblicato dal Comune ed al correlato intero trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quelli sensibili, nonché di tutti quelli inerenti la propria azienda.

Art. 10 Disposizioni Finali

Il licenziatario dichiara di essere a conoscenza che la presente convenzione diventa vincolante dal momento in cui viene ratificata e sottoscritta dal Comune di Seui.

Letto firmato e sottoscritto

Il Responsabile Area Affari Generali

Il responsabile dell'Impresa